

D.M. 9 agosto 1977. **Modalità per la temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali** (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 9 settembre 1977).

#### IL MINISTRO PER L'INTERNO

Sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Ritenuta, ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della suddetta legge 110/1975 la necessità di determinare le modalità relative alla temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali;

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Per la temporanea esportazione delle armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica, ai fini di mostre e scambi culturali, dev'essere rilasciata licenza dal questore ai sensi dell'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Competente al rilascio è il questore della provincia in cui le armi si trovano, il quale trasmette alla sovrintendenza competente per territorio copia della licenza rilasciata. La licenza di cui al primo comma può essere concessa solo al legittimo possessore delle armi suddette ovvero a persona da questi incaricata nelle forme di legge e che abbia residenza nello Stato ed i requisiti stabiliti nell'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. Chi richiede la licenza del questore deve dimostrare di avere già ottenuto la particolare licenza prevista dagli articoli 36 e 40 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, recante norme sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico, e d'aver osservato le altre vigenti disposizioni in materia contenute negli articoli 136 e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e successive modificazioni. In occasione della verifica delle armi da effettuarsi con la procedura regolata dai citati articoli 136 e seguenti, dovrà essere esibito il titolo di polizia necessario a legittimarne il possesso.

Alla verifica partecipa l'esperto in armi antiche, artistiche o rare nominato ai sensi dell'articolo 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Ultimate positivamente le operazioni di verifica, l'ufficio esportazione degli oggetti d'antichità e di arte applicherà su ciascuna arma un piombo di garanzia per il riscontro da effettuare in sede di reimportazione.

3. La domanda per la licenza di cui al primo comma dell'art. 1, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, deve recare le seguenti indicazioni: luogo ove sono custodite le armi che s'intendono esportare; motivi della temporanea esportazione; sommari dati descrittivi per l'individuazione di ogni arma; Stato di destinazione e Stati di transito; ente o persona destinatari e relativa sede o domicilio; periodo di permanenza all'estero delle armi; sede o domicilio in Italia di chi provvede al trasporto; gli estremi della licenza, di cui il richiedente è tenuto ad esibire copia, rilasciata dall'ufficio esportazione del Ministero per i beni culturali e ambientali a norma degli articoli 36 e 40 della legge

1° giugno 1939, n. 1089. La licenza deve contenere le indicazioni di cui sopra e la precisazione del termine massimo consentito per la reimportazione che non può comunque, superare quello fissato, allo stesso scopo, a mente dell'art. 40 della richiamata legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4. Il questore che ha rilasciato la licenza di temporanea esportazione può, a richiesta del titolare e per giustificati motivi, prorogarne la validità entro i limiti di tempo di corrispondente proroga ottenuta dall'interessato ai sensi del secondo comma dell'art. 40 della ripetuta legge n. 1089 del 1939.

5. L'ufficio esportazione che riceve le armi reimportate, compiuta la verifica definitiva prevista dall'art. 165 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e successive modificazioni, constatata la regolarità del piombo di garanzia applicata a norma dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, ne dà, senza indugio, notizia al questore.

Le armi prive del piombo di garanzia o con piombatura alterata non possono essere restituite all'interessato se questo non dimostri, e l'ufficio esportazione accerti, trattasi delle medesime armi, integre, per le quali era stata rilasciata la licenza di esportazione temporanea.

Di quanto sopra l'ufficio esportazione dà egualmente tempestiva notizia al questore. Dell'avvenuto rientro delle armi reimportate, nel luogo a suo tempo denunciato nella domanda, l'interessato deve dare immediata notizia al questore che ha rilasciato la licenza, restituendo il titolo stesso.

Ove le armi ammesse alla temporanea esportazione non siano reimportate nel termine stabilito, si provvede ai sensi e per gli effetti degli articoli 40 e 65 della legge 1° giugno 1939, n. 1089. La disposizione di cui al primo comma dell'art. 41 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, non si applica per le esportazioni temporanee di armi di cui all'art. 1 del presente decreto, salvo che l'esportazione sia effettuata nell'interesse e a cura dei musei di Stato.